

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2075)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(VIGLIANESI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(LAURICELLA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(PICCOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1972

Costruzione di una nuova aerostazione  
nell'aeroporto « Leonardo da Vinci » di Roma Fiumicino

ONOREVOLI SENATORI. — Si rende ormai improrogabile la realizzazione di una moderna ed efficiente aerostazione nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma Fiumicino da adibire al traffico nazionale ed internazionale della società Alitalia e delle altre compagnie di navigazione aerea italiane assistite dalla società medesima.

I dati relativi al solo movimento di passeggeri nell'aeroporto di Fiumicino nel-

l'ultimo quinquennio sono stati i seguenti:

1964, milioni 3.3 di passeggeri;  
1965, milioni 3.7 di passeggeri;  
1966, milioni 4.2 di passeggeri;  
1967, milioni 4.7 di passeggeri;  
1968, milioni 5.3 di passeggeri;  
1969, milioni 5.9 di passeggeri;  
1970, milioni 6.7 di passeggeri.

Le previsioni per il 1972 indicano un movimento passeggeri dell'ordine di 9 milioni

di unità, che dovrebbero aumentare a 14 milioni nel 1975, tenuto conto in particolare dell'aumento dei traffici determinato dalla entrata in servizio dei nuovi aeromobili di grande capacità.

Poichè l'attuale aerostazione, sottoposta a lavori di ampliamento, risulterà già saturata al termine dei lavori stessi, la costruzione di un nuovo adeguato impianto si presenta quanto mai urgente sì da non potere assolutamente venire procrastinata al di là del termine necessariamente imposto dai tempi tecnici di realizzazione di un'opera di tale complessità.

La realizzazione dell'opera, progettata in guisa da consentire in futuro gli ampliamenti che lo sviluppo del traffico aereo renderà necessari, è destinata infatti a ripristinare lo stato di agibilità dell'aeroporto di Roma Fiumicino, che appare ormai compromesso con riflessi negativi sul conseguimento di quegli obiettivi di sviluppo dei traffici aerei, specie internazionali, che lo Stato si prefigge.

Per fronteggiare lo stato di urgente necessità conseguente alla situazione sopra esposta, il Governo presentava in data 7 febbraio 1970 al Senato della Repubblica un disegno di legge (A. S. 1112) per l'affidamento in concessione all'Alitalia della costruzione e della gestione della nuova aerostazione.

Senonchè il mutamento frattanto intervenuto nei presupposti finanziari del provvedimento ha reso impossibile la realizzazione dell'opera con il meccanismo predisposto da tale disegno di legge. Si è quindi determinata la necessità di rielaborare profondamente il precedente provvedimento adottando un sistema strettamente analogo a quello seguito con successo per la costruzione della rete autostradale ed a quello che, recentemente, è stato adottato anche per il collegamento attraverso lo Stretto di Messina.

Con il presente disegno di legge si prevede quindi di affidare la concessione della costruzione e della gestione della nuova aerostazione ad una società a prevalente partecipazione dell'IRI, affidando alla società stessa l'onere del reperimento dei mez-

zi finanziari occorrenti ed assicurando peraltro alla medesima l'erogazione da parte dello Stato — per il conseguimento del necessario equilibrio economico dell'iniziativa — di un contributo destinato a coprire la differenza tra i costi di costruzione e gli introiti prevedibili per l'intero periodo di concessione, al netto delle spese di esercizio. La determinazione di tale contributo non potrà avvenire, ovviamente, che al momento della entrata in esercizio dell'opera, sulla base dei costi di costruzione consuntivati e sarà per tanto effettuata con successiva apposita legge.

In particolare il disegno di legge prevede:

all'articolo 1, l'autorizzazione al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, a concedere ad una società per azioni al cui capitale l'IRI partecipi, direttamente o indirettamente, con almeno il 51 per cento, la progettazione, la costruzione e la gestione della nuova aerostazione con i relativi piazzali.

Il complesso, che dovrà essere ultimato entro quattro anni dalla data di effettiva disponibilità da parte della concessionaria dei terreni necessari, sarà adibito al traffico nazionale e internazionale della società Alitalia e delle altre compagnie aeree italiane assistite dalla medesima nonchè dalle compagnie aeree straniere — se assistite dalla società Alitalia — che siano autorizzate ad operare nella nuova aerostazione.

I progetti per la costruzione della aerostazione e degli annessi piazzali, con l'indicazione della spesa complessiva presunta, nonchè le eventuali varianti richieste dalla concessionaria saranno approvati con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore della aviazione civile ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

all'articolo 2, l'equiparazione, a tutti gli effetti, dell'approvazione dei progetti sopra indicati a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità delle opere approvate;

all'articolo 3, l'attribuzione alla concessionaria dei poteri spettanti all'ente espropriante nei limiti delle norme in vigore, al fine di consentire alla stessa di poter effettuare direttamente tutte le operazioni relative alla acquisizione delle aree necessarie. Per quanto concerne le operazioni e le indennità di esproprio, si stabilisce che ad esse si applicano le norme di cui all'articolo 9 e seguenti della legge 30 ottobre 1971, n. 865;

all'articolo 4, l'onere per la concessionaria di reperire i mezzi finanziari occorrenti per la costruzione. A tal fine, la società viene autorizzata, anche in deroga all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni, che dovranno essere ammortizzate entro la data di scadenza della concessione, ed a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ovvero con gli altri istituti specializzati;

all'articolo 5, la durata della concessione in 35 anni, a partire dalla data del decreto di approvazione della convenzione con cui sarà assentita la concessione stessa, ed il passaggio in proprietà dello Stato, al termine della concessione stessa, dell'aerostazione e delle relative pertinenze;

all'articolo 6, l'affidamento della concessione relativa alla costruzione ed alla gestione della nuova aerostazione mediante apposita convenzione da approvarsi, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

all'articolo 7, l'esenzione da tasse, imposte e tributi, presenti e futuri, spettanti all'Erario dello Stato, degli atti occorrenti per dare attuazione alla legge, comprese le fidejussioni prestate dagli enti pubblici per il servizio dei mutui e le emissioni di obbligazioni con i relativi interessi;

all'articolo 8, l'obbligo per la concessionaria di presentare all'Amministrazione concedente, dopo il collaudo definitivo delle opere, il rendiconto delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione delle opere stesse ed un piano finanziario riferito

all'intero periodo di concessione, che dovranno essere approvati con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

Sulla base del rendiconto e del piano finanziario di cui sopra sarà fissato, con successiva legge, il contributo che lo Stato dovrà corrispondere alla società concessionaria per la copertura dei costi di costruzione che non potranno essere recuperati attraverso gli introiti netti dell'intero periodo di concessione, assicurando in tal modo l'equilibrio economico dell'iniziativa. Detto contributo sarà iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro con imputazione agli esercizi nei quali ne sarà prevista l'erogazione;

all'articolo 9, il riconoscimento alla concessionaria — a partire dall'entrata in esercizio dell'aerostazione, per tutta la durata della concessione e nell'ambito delle aree concesse — dei diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24, con alcune limitazioni, e dei diritti connessi all'esercizio di attività commerciali. La concessionaria, inoltre, potrà — previa autorizzazione del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile — cedere a terzi, per un periodo che non vada oltre il termine della concessione, l'uso di aree e la gestione di taluni servizi nell'ambito territoriale concesso, percependo i relativi canoni.

L'articolo in esame prevede che, ove per cause non imputabili alla concessionaria, dovessero venir meno una o più delle voci di introiti sopra indicate, l'Amministrazione concedente predisporrà, previa una globale valutazione degli introiti in rapporto al gettito previsto nel piano finanziario, in favore della società, adeguate misure sostitutive;

all'articolo 10, le principali clausole della convenzione che dovrà regolare i rapporti fra lo Stato e la società concessionaria ed in particolare:

la devoluzione alla società concessionaria degli introiti relativi ai diritti di cui all'articolo 9 e l'obbligo per la concessionaria stessa di provvedere alle spese di manutenzione anche straordinaria e di eserci-

zio dell'aerostazione per tutta la durata della concessione;

la devoluzione al bilancio dello Stato, a decorrere dal compimento del primo anno di esercizio dell'aerostazione, degli utili di esercizio, al netto di un accantonamento per innovazioni, ammodernamenti e completamenti nella misura massima pari al 10 per cento degli introiti lordi annuali, e dopo l'assegnazione al capitale di rischio di un dividendo che non dovrà superare il 9 per cento;

la nomina nel Collegio sindacale della concessionaria di un rappresentante per ciascuno dei tre Ministeri interessati — Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, del tesoro e delle finanze — allo scopo di un diretto controllo sull'amministrazione della concessionaria sia nella fase di costruzione che nella successiva fase di gestione;

i casi, i termini e le modalità di decadenza della società dalla concessione e di risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'Amministrazione concedente.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, è autorizzato a concedere ad una società per azioni, al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento, la costruzione e la gestione di una nuova aerostazione e relativi piazzali nell'aeroporto « Leonardo da Vinci » di Roma Fiumicino da adibire al traffico nazionale ed internazionale della società Alitalia — Linee aeree italiane — e delle altre compagnie di navigazione aerea italiane assistite dalla società medesima.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile potrà autorizzare le compagnie di navigazione aerea straniere assistite dalla società Alitalia ad operare nella nuova aerostazione.

La progettazione e la costruzione avverrà a cura e spese della società concessionaria sulla base delle previsioni contenute nel piano regolatore generale di ampliamento e completamento dell'aeroporto ed in applicazione del decreto interministeriale in data 23 marzo 1968, n. 18, che ha approvato il programma di massima delle opere, nonché sulla base delle successive integrazioni del

programma stesso che si renderanno necessarie in attuazione delle disposizioni della presente legge.

La nuova aerostazione dovrà essere ultimata e in condizioni di agibilità entro quattro anni dalla data di effettiva disponibilità da parte della concessionaria di tutte le aree su cui dovrà insistere l'aerostazione.

I progetti della costruzione della aerostazione e degli annessi piazzali, con i computi metrici e capitolati speciali e l'indicazione della spesa complessiva presunta, saranno approvati con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dell'aviazione civile ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Analoga procedura sarà seguita per eventuali varianti richieste dal concessionario in corso d'opera.

#### Art. 2.

L'approvazione dei progetti equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere approvate.

#### Art. 3.

Alle operazioni di esproprio delle aree necessarie alla costruzione dell'aerostazione nonché all'espletamento dei relativi servizi provvederà direttamente ed a proprie spese la società concessionaria nei limiti dei poteri che competono all'ente espropriante secondo le norme vigenti.

Alle suddette operazioni di esproprio ed ai fini della determinazione dell'indennità si applicano le norme di cui all'articolo 9 e seguenti della legge 30 ottobre 1971, n. 865.

#### Art. 4.

La società concessionaria provvederà al reperimento dei mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione della nuova aerostazione e, a tal fine, è autorizzata, anche in deroga all'articolo 2410 del codice civile, ad emet-

tere obbligazioni, da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione, e a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ovvero con gli altri istituti di credito a medio e lungo termine all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, i quali potranno effettuare tali operazioni anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la loro attività ordinaria.

Tutte le operazioni finanziarie di cui al comma precedente saranno assistite dalla garanzia primaria dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

#### Art. 5.

La durata della concessione è fissata in anni 35 a decorrere dalla data del decreto con cui, a norma del successivo articolo 6, sarà assentita la concessione stessa.

Al termine della concessione l'aerostazione e le relative pertinenze passeranno in proprietà dello Stato.

#### Art. 6.

La concessione di cui all'articolo 1 è assentita con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

Con lo stesso decreto viene approvata, sentito il parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.

Nelle stesse forme sono approvate le eventuali modifiche alla convenzione.

#### Art. 7.

La convenzione per la concessione, i contratti relativi alla costruzione dell'aerostazione, i contratti di appalto e di fornitura per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge, i contratti di finanziamento per la costruzione, di consolidamento, di estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese le fidejussioni prestate dagli enti pubblici per il servizio dei mutui, l'emissio-

ne di obbligazioni ed i relativi interessi sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti all'Erario dello Stato.

Dalle agevolazioni di cui al comma precedente sono esclusi i tributi dovuti per il fatto obiettivo dell'importazione nonchè i tributi diretti, ad eccezione di quelli sugli interessi delle obbligazioni emesse per il reperimento dei fondi necessari all'esecuzione dell'opera.

#### Art. 8.

Ad avvenuto collaudo definitivo delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, la società concessionaria redigerà e presenterà all'Amministrazione concedente il rendiconto del costo totale delle opere realizzate ed un piano finanziario riferito all'intero periodo di concessione.

Il rendiconto ed il piano finanziario di cui al comma precedente dovranno essere approvati entro 60 giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

Sulla base delle indicazioni fornite con il rendiconto ed il piano finanziario come sopra approvati, sarà determinato, con legge, il contributo a carico dello Stato da corrispondere alla società concessionaria nella misura necessaria a coprire i costi di costruzione, compresi i relativi oneri finanziari, dedotti gli introiti previsti per l'intero periodo di concessione, ivi compresi quelli di cui al successivo articolo 9, al netto delle spese di esercizio, così da assicurare l'equilibrio economico dell'iniziativa.

Il contributo di cui al comma che precede sarà iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro con imputazione agli esercizi nei quali è prevista l'erogazione del contributo medesimo.

#### Art. 9.

Alla società concessionaria, a partire dall'entrata in esercizio della nuova aerostazione, entro il termine di durata della concessione e nell'ambito delle aree concesse,

saranno riconosciuti, eccezion fatta per i diritti di approdo e partenza degli aeromobili, i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24, nonchè i diritti di spettanza dell'erario pagati da parte delle imprese petrolifere per rifornimento di carburante per motori aerei e quelli connessi all'esercizio di attività commerciali.

La società concessionaria, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, potrà cedere a terzi, per una durata non eccedente la data di riconsegna all'Amministrazione statale, l'uso di aree e la gestione di taluni servizi nell'ambito territoriale della concessione, percependo i relativi proventi.

Ove nel corso della concessione dovesse venir meno, per cause non imputabili alla società concessionaria, talune delle voci di introito di cui sopra, l'Amministrazione concedente, valutando il gettito globale degli introiti in rapporto al gettito previsto nel piano finanziario di cui al primo comma dell'articolo 8, predisporrà, in favore della società concessionaria medesima, idonee ed equivalenti provvidenze sostitutive.

#### Art. 10.

La convenzione che regolerà, a norma dell'articolo 6, i rapporti tra l'Amministrazione concedente e la società concessionaria dovrà prevedere tra l'altro:

1) la procedura della progettazione esecutiva;

2) le modalità per l'esecuzione dei lavori che la società concessionaria potrà effettuare in proprio o tramite altra società del Gruppo IRI per un ammontare pari al 40 per cento del costo di costruzione delle opere risultante dal progetto esecutivo approvato;

3) le modalità di gara per i lavori da appaltare che la concessionaria dovrà adottare, in deroga a quelle contemplate dalla legge sulla contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1924, n. 827;



4) le procedure relative sia all'attività di vigilanza sull'esecuzione dei lavori, sia al collaudo definitivo delle opere da parte di tecnici espressamente nominati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

5) l'assunzione da parte della concessionaria di tutti i costi di manutenzione anche straordinaria delle opere nonchè delle spese di esercizio della gestione dell'aerostazione per l'intera durata della concessione;

6) la devoluzione in favore della concessionaria degli introiti relativi ai diritti ed ai proventi di cui all'articolo 9 della presente legge derivanti dalla gestione dell'aerostazione, ferme restando le agevolazioni in vigore per le compagnie nazionali;

7) i criteri generali per l'espletamento dell'assistenza a compagnie terze e per la cessione a terzi da parte della concessionaria delle aree e dei servizi di cui all'articolo 9;

8) la devoluzione al bilancio dello Stato, a decorrere dal compimento del primo anno di esercizio dell'aerostazione, degli utili di esercizio al netto dell'accantonamento per innovazioni, ammodernamenti e completamenti ed eccedenti l'assegnazione di un dividendo da stabilire annualmente con riferimento al capitale sociale della società concessionaria, dopo le assegnazioni a riserva previste dalla legge, e comunque non superiore all'otto per cento del capitale stesso. L'ammontare dell'accantonamento annuo non potrà superare il 10 per cento degli introiti lordi annuali;

9) le modalità per la determinazione delle innovazioni, degli ammodernamenti e dei completamenti da apportare all'opera nei limiti dell'accantonamento di cui al punto 8) del presente articolo;

10) la nomina dei collegio dei sindaci della società concessionaria di 4 membri designati rispettivamente dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, dal Ministro del tesoro, dal Ministro delle finanze e dal Ministro delle partecipazioni statali. Presiederà il collegio il sindaco designato dal Ministro del tesoro;

11) le modalità per la riconsegna all'Amministrazione statale delle opere e degli impianti fissi al termine della concessione;

12) le ipotesi di decadenza dalla concessione, la procedura della relativa dichiarazione nonché i criteri e le modalità per la acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti fissi;

13) i casi e le forme con cui potrà essere esercitata da parte dell'Amministrazione concedente, nel corso del periodo di gestione, la facoltà di risoluzione anticipata del rapporto di concessione, i termini e le modalità dell'esercizio di detta facoltà nonché i criteri di determinazione delle indennità dovute alla concessionaria;

14) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale, la cui composizione è stabilita con la detta convenzione, delle eventuali controversie relative all'applicazione delle norme della presente legge e della convenzione.